

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

(94^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575) (D'iniziativa del senatore Ponte); « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-Urgenza); « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078) (D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	. . .	Pag. 1089, 1093, 1095, 1096, 1098 1100, 1101, 1102, 1104, 1105, 1106
ANGELILLI		1093, 1098
BISORI		1094, 1095, 1103
BONAFINI		1103
CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo		1092, 1093, 1094, 1095, 1103, 1105, 1106
DE LUCA		1090, 1094, 1104
FABIANI		1093, 1095, 1099
GIANQUINTO		1090, 1091, 1094, 1095, 1096 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106
MOLINARI, relatore		1090, 1091, 1092, 1094, 1101, 1103
NENNI Giuliana		1091, 1094
PENNACCHIO		1101, 1104
ZAMPIERI		1094, 1104

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Caruso, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Gray, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Pennacchio, Preziosi, Schiavone, Turchi e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Jodice, Sibille e Zagami sono stati sostituiti, rispettivamente, dai senatori Bonacina, Angelilli e Tortora.

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Corona ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Sarti.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575), di iniziativa del senatore Ponte; « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-Urgenza); « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali », d'iniziativa del senatore Ponte; « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali »; « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musi-

cali », d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Fabiani, Terracini, Perna, Bufalini, Valenzi, Levi, Aimoni, Caruso, D'Angelosante, Petrone, Secchia, Granata, Mencaraglia, Farneti Ariella, Piovano, Orlandi, Scarpino, Adamoli, Roasio, Vacchetta, Maris, Pirastu, Vidali, Bartesaghi e Cipolla.

Do la parola al relatore senatore Molinari perchè riferisca sui risultati cui è pervenuta la sottocommissione.

M O L I N A R I, *relatore*. Onorevoli colleghi, il lavoro della sottocommissione nominata nella seduta del 26 aprile scorso è stato intenso e produttivo di risultati. La sottocommissione ha tenuto presente, come base di discussione, il disegno di legge governativo, e su quasi tutti gli articoli del provvedimento ha raggiunto un accordo; soltanto su talune norme permangono le riserve di alcune parti politiche.

G I A N Q U I N T O. Anch'io ho manifestato delle riserve sulle quali intendo insistere.

M O L I N A R I, *relatore*. Ho parlato appunto di parti politiche.

Le modificazioni sostanziali che la sottocommissione intende proporre sono le seguenti.

Per quanto riguarda l'articolo 2 — norma fondamentale di tutto il disegno di legge — è stata riscontrata l'impossibilità da parte del Ministero del turismo di aderire non solo alle richieste del senatore Gianquinto che voleva portare il fondo da 12 a 18 miliardi di lire, ma anche a quelle del vostro relatore che ne auspicava l'aumento a 15 miliardi.

Si deve comunque dare atto e merito al ministro Corona per essere riuscito ad ottenere l'aumento del fondo stesso dai 4 miliardi attuali ai 12 miliardi di lire previsti dal provvedimento. La sottocommissione ha deliberato invece, con l'assenso del Governo, di proporre l'elevazione dal 50 per cento al 60 per cento dell'aliquota sui proventi del canone base per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, e l'aumento, pure dal

50 al 60 per cento, dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana.

Allo stesso articolo 2 si è deliberato di proporre, inoltre, l'aggiunta di un ultimo comma del seguente tenore: « Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo articolo 6, nonchè alle esigenze di eventuali nuovi Enti lirici riconosciuti per legge ». Tale nuovo comma, di importanza fondamentale, dovrebbe assicurare da una parte il senatore Gianquinto che auspicava la possibilità di reperire nuovi fondi, e dall'altra il senatore Pennacchio che sosteneva la necessità di salvaguardare le esigenze di alcuni teatri non ancora riconosciuti come enti lirici. Gli Enti lirici, infatti, possono in un futuro aumentare di numero.

A mio giudizio, l'articolo 2 può essere approvato nel testo predisposto dalla sottocommissione. Attualmente non v'è alcuna possibilità, senatore Gianquinto, di elevare il fondo di cui alla lettera a) e la stessa proposta avanzata dal senatore Preziosi di reperire altri fondi tramite una nuova imposta sui dischi ha incontrato l'opposizione del Ministro delle finanze.

D E L U C A. Non riesco a comprendere le ragioni della opposizione del Ministro delle finanze. Sarebbe giusto invece che il « genere *beat* » rendesse un certo omaggio alla musica lirica, assicurandole qualche miliardo in più.

M O L I N A R I, *relatore*. Il Ministro delle finanze ha obiettato che la istituzione di una nuova imposta sconvolgerebbe la situazione delle Case discografiche e dell'industria del settore, con il rischio di conseguenze dannose. V'è da tener presente, poi, che con il ripiano dei debiti disposto dall'articolo 50, molte delle preoccupazioni finanziarie degli Enti lirici verranno a cessare.

Anche all'articolo 3 la sottocommissione ha ritenuto opportuno proporre modificazioni, in particolare concernenti l'inclusio-

ne, nella Commissione centrale per la musica, anche di un rappresentante dei Comuni d'Italia. Su tale punto v'è una riserva del senatore Gianquinto.

All'articolo 4 si propone inoltre un nuovo comma, nel quale si preveda l'istituzione di una Commissione esecutiva, formata da rappresentanti della RAI-TV e da componenti la Commissione centrale per la musica, alla quale sia affidata l'attuazione delle direttive in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva.

Anche all'articolo 5 si vorrebbe aggiungere un nuovo comma nel quale si stabilisse che gli Enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Al tanto dibattuto articolo 6 si è trovato l'accordo sulla dizione da tutti auspicata: gli Enti autonomi lirici sono posti tutti sullo stesso piano ed elencati in ordine alfabetico. Al conservatorio musicale Giovanni Pierluigi da Palestrina viene inoltre data la nuova denominazione di « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina ».

L'articolo 7, vero pomo della discordia, è stato approvato dalla sottocommissione, con la sola riserva del senatore Fabiani, nel testo presentato dal Governo, riconoscendosi il Teatro alla Scala di Milano quale ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale. D'altra parte poichè la norma era stata inserita nel provvedimento, non sarebbe più stato possibile sopprimerla senza coinvolgere la stessa posizione morale della città di Milano. Non v'è dubbio poi che il Teatro alla Scala meritava un riconoscimento.

G I A N Q U I N T O . Il relatore ritiene dunque che si tratti di un semplice riconoscimento morale, senza alcuna conseguenza pratica?

M O L I N A R I , *relatore*. Sì.

G I A N Q U I N T O . Siamo tutti d'accordo su tale punto?

N E N N I G I U L I A N A . Sì.

M O L I N A R I , *relatore*. Anche sugli articoli 9 e 10 vi sono state molte discussioni giacchè il testo governativo dava al vice-presidente una configurazione giuridica non prevista per nessun altro ente. È stato pertanto dalla sottocommissione proposto che il vice-presidente non sia compreso tra organi enumerati dall'articolo 9, mentre l'ultimo comma dell'articolo 10 è stato così modificato: « Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vice-presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal Presidente stesso ».

Le modifiche proposte all'articolo 11 riguardano l'inserimento della figura del direttore artistico e il sistema da adottare per la nomina del sovrintendente. Su quest'ultimo punto ricordo che il testo governativo regolava diversamente l'Ente autonomo del Teatro alla Scala, il cui sovrintendente era nominato su proposta del Consiglio comunale di Milano, e gli altri Enti lirici per i quali la proposta proveniva dal Consiglio di amministrazione. Si è deciso di unificare i due sistemi e, aderendo a una proposta del Governo, è stato concordato — con la riserva del solo senatore Pennacchio — che il sovrintendente sia nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su una terna di nomi proposta dal Consiglio comunale della città sede dell'ente od istituzione.

Per quanto riguarda il direttore artistico, è parso opportuno regolarne le funzioni nello stesso articolo 11, nel cui secondo comma sembrerebbe al vostro relatore opportuno sostituire le parole « di concerto » con l'altra « sentito », giacchè il responsabile dei bilanci preventivi e consuntivi rimane sempre il sovrintendente.

Il vostro relatore si riservava, inoltre, di proporre la soppressione di alcune parole dell'ultimo comma, là dove è detto che al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia « non spetta alcuna indennità di carica per le funzioni svolte ». Il Ministro ha affermato

che sono stati gli stessi interessati dell'Accademia anzidetta a chiedere l'inserimento della norma; avremo in ogni modo tempo di appurare la questione e decidere in merito.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione (articolo 12), oltre all'aumento da due a tre dei rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, è stato deciso di proporre l'inserimento di un rappresentante della Regione ovvero, qualora questa non sia stata ancora costituita, di un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle provincie della Regione stessa.

Il senatore Fabiani ha proposto un articolo 19-bis riguardante la composizione di un Comitato regionale di coordinamento; durante la discussione svoltasi in seno alla sottocommissione il Governo ha proposto il seguente testo, che sembra sia accettato anche dal senatore Fabiani: « Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo ».

Sostanzialmente mutato appare, secondo le proposte della sottocommissione, l'importantissimo articolo 20, riguardante la ripartizione del contributo dello Stato fra i vari Enti. Su tale articolo vi è una riserva del senatore Battaglia per quanto riguarda la commisurazione « al reddito *pro capite* degli abitanti delle città sedi degli Enti e, in generale, alle condizioni economiche delle città medesime ». Inoltre, in considerazione dell'abolizione dell'articolo 21 del testo governativo (il quale subordinava la concessione del contributo statale alla dimostrazione da parte degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate delle disponibilità di contributi locali per un importo complessivo non inferiore al 20 per cento del con-

tributo dello Stato; il che si appalesava come difficilmente attuabile), è stato inserito all'articolo 20 un comma e) il quale stabilisce che nella ripartizione tra gli Enti della somma disponibile si deve tener presente « l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'Ente autonomo, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi ».

L'articolo 26, al termine di lunghi dibattiti, è rimasto immutato. Tale norma aveva dato luogo a moltissime discussioni, in quanto numerose parti avevano richiesto l'inclusione di altri teatri fra i cosiddetti « teatri di tradizione ». Si era parlato tra l'altro del « Donizetti » di Bergamo, del « Giglio » di Lucca, del « Luglio Musicale » trapanese. Dopo le discussioni svolte in sottocommissione, le ragioni addotte dal Ministro ci hanno convinto a lasciare immutato il testo primitivo...

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Per la verità è stata tolta la parola « seguenti ».

M O L I N A R I , *relatore*. ... anche perchè l'inclusione di altri teatri, creerebbe inevitabilmente un vespaio, con conseguenti lamentele degli esclusi. Ad ogni modo il Ministro ha preso l'impegno di accettare un ordine del giorno nel quale lo si inviti a proporre alla Commissione centrale per la musica l'inclusione in un prossimo futuro degli enti anzidetti fra i teatri di tradizione. Sarà poi la Commissione stessa a decidere in merito valutando obiettivamente le esigenze e le qualità dei singoli teatri.

Non mi pare utile soffermarmi in questa sede su tutte le modifiche proposte ai singoli articoli. Voglio però ricordare che all'articolo 37 è stato proposto l'inserimento di un quinto comma che soddisfa la tanto dibattuta richiesta del finanziamento delle bande musicali. Direbbe la nuova norma: « Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma di importo non superiore a 50 milioni è destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici pro-

mossi da enti locali e da istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese d'impianto o di funzionamento»; nè va dimenticato l'articolo 38, nuovo nella formulazione, che riguarda la Sezione autonoma per il credito teatrale: in base ad esso si mira ad istituire un fondo speciale con lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale.

Molte discussioni si sono avute in seno alla sottocommissione in merito agli articoli 44, 45 e 46 riguardanti il collocamento del personale artistico con l'istituzione del servizio scritture. Nonostante le riserve dei senatori Battaglia e Fabiani, la sottocommissione ha ritenuto opportuno non proporre modificazioni al testo presentato dal Governo, giacchè è apparso chiaro che qualsiasi modificazione avrebbe inevitabilmente comportato nuovi malcontenti. I rimanenti articoli del disegno di legge sono rimasti pressochè invariati.

Chiedo scusa ai colleghi di questa mia disadorna esposizione e ricordo che nel testo distribuito figurano disposizioni che andranno ulteriormente chiarite nel corso della discussione degli articoli.

Nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge nel testo discusso e concordato dalla sottocommissione, esprimo la certezza che il nostro lavoro sarà proficuo per il teatro lirico e per le istituzioni musicali del nostro Paese e propongo di iniziare, senza ulteriore indugio, l'esame degli articoli sui quali non sono insorti contrasti, accantonando invece la discussione di quelli contestati.

F A B I A N I . Per le considerazioni esposte in sottocommissione, chiedo invece un rinvio della discussione.

A N G E L I L L I . Mi rallegro per il lavoro svolto dalla sottocommissione, anche se debbo constatare che molti degli emendamenti da me proposti non hanno avuto sorte felice; confido tuttavia che possano essere accettati nel corso della discussione sugli articoli. Aderisco alla proposta del se-

natore Fabiani di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta, anche perchè ciò permetterebbe un esame più approfondito del testo predisposto dalla sottocommissione. Oggi, in ogni caso, dovremmo interrompere la seduta fra non molto tempo, sicchè il passaggio agli articoli si rivelerebbe quasi inutile.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che questa mattina dovremo anche necessariamente iniziare l'esame, in sede referente, del disegno di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Lussu e Schiavetti (n. 938), sul quale io stesso riferirò assai brevemente. Tale impegno non costituisce in ogni caso un impedimento al passaggio all'esame degli articoli del provvedimento in discussione.

F A B I A N I . Vorrei pregare il senatore Molinari di non insistere sulla richiesta del passaggio all'esame degli articoli.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Come è mia abitudine, non faccio questioni di procedura, ma soltanto di tempo. D'altra parte, come io mi sono attenuto agli impegni presi in Consiglio dei ministri da parte di tutti i partiti di maggioranza, richiedo che tutti gli appartenenti ai partiti di maggioranza siano ora fedeli a tali impegni.

In secondo luogo mi permetto di far rilevare che ciascun Gruppo politico ha inviato a far parte della sottocommissione una propria rappresentanza qualificata e che il nuovo testo predisposto, salvo talune riserve che possiamo anche giudicare non eccessive, è larghissimamente concordato. Lo stesso Governo ha accettato numerosi emendamenti tendenti — non posso non riconoscerlo — a migliorare il provvedimento.

Il disegno di legge aveva ottenuto la procedura di urgenza: chiedo pertanto, se si dovesse insistere sulla richiesta di rinvio, che si faccia in modo di approvarlo prima della imminente sospensione per le elezioni siciliane, in modo che esso possa essere trasmesso alla Camera dei deputati in tempo utile per poter essere esaminato e definitivamente approvato prima delle ferie

estive. Soltanto in tal modo sarà possibile procedere alla formazione della Commissione centrale per la musica e permettere agli Enti lirici di affrontare senza eccessive preoccupazioni la prossima stagione. In caso contrario, invece, rischieremmo di provocare una gravissima stasi nel settore.

Noi non abbiamo mai cercato di esercitare pressioni sull'andamento dei lavori della Commissione, nonostante il carattere di urgenza del provvedimento. A me sembra, però, che l'unico sistema per raggiungere il risultato che ho indicato sia quello di convocare la Commissione nelle giornate di domani e dopodomani...

G I A N Q U I N T O . Possiamo fare la proposta di sospendere la discussione, in Aula, del disegno di legge di riforma del testo unico di pubblica sicurezza!

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Possibile che la Commissione non possa sottoporsi a un piccolo sforzo fra le giornate di domani e dopodomani, il che del resto risparmierebbe fatiche maggiori dopo la parentesi siciliana? È mia opinione, infatti, che non sarà possibile approvare 51 articoli in una sola seduta.

Z A M P I E R I . Domani e dopodomani siamo impegnati in Assemblea. In ogni caso, a mio giudizio, sarebbe opportuno iniziare subito l'esame degli articoli.

B I S O R I . Anch'io sarei favorevole ad iniziare subito l'esame degli articoli.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo non può che rimettersi alla decisione della Commissione.

B I S O R I . Ho l'impressione che ci troveremo pesantemente impegnati in Assemblea non soltanto questa sera dopo il discorso del Ministro, ma anche per tutta la giornata di domani e forse anche nella mattinata di giovedì, per gli emendamenti alla nuova legge di pubblica sicurezza. Queste, almeno, sono le previsioni di persone competenti.

Psicologicamente, poi, sono sicuro che nessun senatore si sentirà in condizione, prima o dopo quelle sedute, di venire in Commissione a discutere il disegno di legge sugli Enti lirici.

Così stando le cose, ritengo che la mattinata odierna potrebbe essere interamente dedicata all'approvazione di quegli articoli sui quali non sussistono opposizioni.

D E L U C Asenza perdere altro tempo.

G I A N Q U I N T O . Siamo tutti animati dalle migliori intenzioni, ma vorrei osservare che gli emendamenti al disegno di legge di riforma del testo unico in materia di pubblica sicurezza comportano un certo impegno e un notevole lavoro di preparazione trattandosi di materia estremamente seria. Aggiungo che il Ministro degli interni ha ieri preannunciato che la sua replica odierna sarà breve, riservandosi egli di intervenire sulla discussione dei singoli articoli.

N E N N I G I U L I A N A . Ma è un mese che ne abbiamo iniziato la discussione!

G I A N Q U I N T O . Non si possono fronteggiare due impegni così importanti in Assemblea e in Commissione. Ad ogni modo, io mi rimetto al senatore Fabiani per il rinvio della seduta odierna; per quanto attiene invece alla prosecuzione dei lavori oltre la seduta di questa mattina, dichiaro che fino a che saremo impegnati in Assemblea con la nuova legge di pubblica sicurezza, non potremo dedicarci in Commissione agli Enti lirici.

M O L I N A R I , *relatore*. Poichè su alcuni articoli non vi sono obiezioni nè riserve da parte di alcun senatore, propongo che se ne inizi subito la discussione e l'approvazione, rimandando gli altri articoli ad una prossima seduta da convocare possibilmente prima del 2 giugno.

D E L U C A . Desidero sollevare una questione pregiudiziale. Quando si nomina

una sottocommissione, tutti i Gruppi indistintamente sono tenuti a mandarvi elementi qualificati, capaci di impegnarsi a nome del Gruppo di appartenenza. Se così non fosse, se cioè al termine dei lavori si dovessero interpellare i singoli Gruppi, le sottocommissioni sarebbero totalmente prive di utilità. Mi dichiaro pertanto d'accordo sull'opportunità di iniziare subito l'esame degli articoli del disegno di legge.

F A B I A N I . Se non vi fossero riserve, sarebbe tutto più semplice. D'altra parte queste investono un giudizio complessivo del provvedimento: una volta risolte, tutto procederà più facilmente...

B I S O R I . Ma potranno essere risolte nella votazione finale.

F A B I A N I . Giunte le cose a questo punto, non ho difficoltà a partecipare alla seduta fino a mezzogiorno.

P R E S I D E N T E . Le ultime parole del senatore Fabiani sono come una schiarita...

F A B I A N I . Io sono qui: ascolto e non mi pronuncio.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il giudizio complessivo sul disegno di legge sarà dato nella dichiarazione di voto finale.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno ulteriori osservazioni, potremmo dunque passare all'esame e alla votazione degli articoli.

G I A N Q U I N T O . Spero che un affrettato e forzato dibattito non provochi l'eventuale rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Circa l'eventuale rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea — « fantasma » che certo io non avrei evocato — bisogna considerare che le riserve avanzate non sono eccessivamente

numerose. Sull'articolo 1, ad esempio, non ve ne sono e così su altri. Potremmo allora esaminare e votare questi articoli senza riserve, accantonando gli altri per una successiva elaborazione.

P R E S I D E N T E . Per la verità mi sembrava vi fosse accordo circa la rapida approvazione del testo elaborato dalla sottocommissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2171-*Urgenza*, di cui do lettura:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Presupposti e finalità della legge

Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

(È approvato).

Art. 2.

Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo articolo 6;

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese allo

incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:

— dal 50 per cento dell'aliquota 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alla radioaudizioni circolari prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

— dal 50 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

— dai 2/3 dell'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

La sottocommissione propone il seguente articolo sostitutivo:

« Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo articolo 6;

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese allo incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:

— dal 60 per cento dell'aliquota 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno

1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

— dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

— dai 2/3 dell'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo articolo 6, nonché alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge ».

G I A N Q U I N T O . Noi formuliamo una riserva sulla lettera a) e chiediamo che l'articolo sia accantonato.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Gianquinto, accantoniamo la discussione dell'articolo 2.

(Così rimane stabilito).

Art. 3.

Commissione centrale per la musica

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

a) il Direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) due rappresentanti della RAI-Radio-televisione italiana;

h) tre sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, ed uno delle istituzioni concertistiche assimilate;

i) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

l) due rappresentanti di organismi concertistici;

m) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

n) tre rappresentanti dei musicisti;

o) un direttore di orchestra;

p) un rappresentante degli artisti lirici;

q) un esecutore concertista;

r) due critici musicali;

s) tre esponenti della cultura musicale.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da b) ad f) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

I componenti di cui alle lettere da i) ad r) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera h) sono designati dall'associazione nazionale enti lirici e sinfonici. I componenti di cui alla lettera s) sono scelti dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da b) ad s) durano in carica due anni.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

La sottocommissione propone il seguente articolo sostitutivo:

« Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato del medesimo Dicastero ed è composta da:

a) il Direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante della RAI-Radio-televisione italiana;

g) tre sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano;

h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo articolo 26;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma successivo articolo 30;

o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

p) due rappresentanti dei musicisti;

q) un direttore di orchestra;

r) un rappresentante degli artisti lirici;
s) un coreografo;
t) due critici musicali;
u) tre esponenti della cultura musicale;
v) un rappresentante dei Comuni di Italia.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

I componenti di cui alle lettere da m) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti ».

G I A N Q U I N T O . La composizione della Commissione prevista dall'articolo andrebbe tutta rivista.

A N G E L I L L I . Io ho anche presentato un emendamento in proposito.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si fanno osservazioni, la discussione dell'articolo 3 è accantonata.

(Così rimane stabilito).

Art. 4.

Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive

Al Comitato permanente previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

La sottocommissione propone il seguente emendamento, tendente ad aggiungere un comma, così concepito:

« L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-TV e da tre componenti la Commissione centrale per la musica indicati dalla stessa fra quelli dalle lettere da g) a v) dell'articolo 3, tra i quali il direttore generale dello spettacolo ».

G I A N Q U I N T O . Anche su tale articolo debbo esprimere una riserva, riguardante, appunto, il comma aggiuntivo. Ne chiedo pertanto l'accantonamento.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, l'articolo 4 è allora accantonato.

(Così rimane stabilito).

TITOLO II

ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

Art. 5.

Natura giuridica e finalità degli enti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti

alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

Per il perseguimento della finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

La sottocommissione ha elaborato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio della Avvocatura dello Stato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento aggiuntivo testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 6.

Elencazione degli enti

Il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro S. Carlo di Napoli, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comune G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato G. Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dal-

la data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Istituzione lirica e concertistica Pierluigi da Palestrina », fermo restando il disposto dell'articolo 17 della Convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, numero 634.

La sottocommissione propone il seguente articolo sostitutivo:

« Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti Enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina", fermo restando il disposto dell'articolo 17 della Convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla sottocommissione.

(*È approvato*).

Art. 7.

Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

F A B I A N I . Esprimo una riserva sull'articolo, e ne chiedo pertanto l'accantonamento.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, accantoniamo la discussione dell'articolo in accoglimento della richiesta del senatore Fabiani.

(Così rimane stabilito).

Art. 8.

Centri di formazione professionale

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, possono essere istituiti presso gli enti autonomi lirici centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico e della danza.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo e gli enti autonomi lirici metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

(È approvato).

Art. 9.

Organi degli enti

Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

- a) il presidente;
- b) il vice-presidente;
- c) il Sovrintendente;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) il Collegio dei revisori.

La sottocommissione propone la soppressione della lettera b) dell'articolo.

Metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 9 con l'emendamento soppressivo testè approvato.

(È approvato).

Art. 10.

Presidente e vice-presidente

Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede.

La gestione autonoma dei concerti della Accademia Nazionale di S. Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente.

L'Istituzione lirica e concertistica Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica G. Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati.

Il vice-presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti; sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

G I A N Q U I N T O . Ne chiedo l'accantonamento.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione dell'articolo è accantonata.

(Così rimane stabilito).

Art. 11.

Sovrintendente

Il Sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto

con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Sovrintendente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ente o istituzione.

Il Sovrintendente dell'ente autonomo del Teatro alla Scala è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su proposta del Consiglio comunale di Milano.

Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al Sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa, al quale non spetta alcuna indennità di carica per le funzioni svolte.

G I A N Q U I N T O . Ho una riserva su questo articolo, per cui ne chiedo l'accantonamento.

P E N N A C C H I O . Mi associo alla richiesta del senatore Gianquinto.

M O L I N A R I , relatore. Esprimo anch'io una riserva circa l'ultimo comma, del quale sarebbe forse opportuna la parziale soppressione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione dell'articolo 11 è allora accantonata.

(Così rimane stabilito).

Art. 12.

Consiglio di amministrazione e sua composizione

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

- a) da tre rappresentanti del Comune;
- b) da un rappresentante della Provincia;
- c) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
- d) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, ove esista;
- e) dal Direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;
- f) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- g) da due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- h) da due rappresentanti dei musicisti.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore al milione di abitanti.

La composizione di cui sopra può essere integrata da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati in rapporto all'ammontare del contributo concesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione.

I componenti di cui alle lettere da a) ad e) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere f), g) e h) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici designati dal consiglio accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del primo comma del presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può sciogliere, con proprio decreto, il Consiglio di amministrazione per violazione di norme legislative, regolamentari e statutarie, per accertate gravi deficienze amministrative o per atti, fatti o irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'ente o istituzione.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro il termine di 6 mesi.

Al Commissario straordinario è dovuta un'indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il senatore Nencioni ha a suo tempo espresso una riserva sul quinto comma, per cui riterrei opportuno accantonare anche questo articolo, se i colleghi sono d'accordo.

(Così rimane stabilito).

Art. 13.

Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

- a) le direttive generali;
- b) i programmi di attività;

c) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;

d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;

e) lo statuto;

f) il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi.

Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore artistico dell'ente o istituzione.

La sottocommissione propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo con altro, del seguente tenore:

« Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri effettivi del Collegio dei revisori ».

G I A N Q U I N T O . Bisognerebbe cercare di armonizzare meglio i compiti dei Consigli di amministrazione degli enti con le funzioni proprie dei sovrintendenti, in quanto mi risulta che ancora oggi vi è una certa tendenza, da parte di questi ultimi, a sovrapporsi ai primi, mentre le loro funzioni dovrebbero essere svolte nell'ambito delle direttive stabilite dai Consigli di amministrazione suddetti.

Chiedo pertanto l'accantonamento anche di questo articolo, onde esaminare meglio la questione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, l'articolo 13 è allora accantonato.

(Così rimane stabilito).

Art. 14.

Collegio dei revisori

L'Amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per il tesoro, dal prefetto e dal sindaco del Comune tra funzionari delle rispettive amministrazioni.

Il Collegio elegge nel suo seno il presidente.

Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro.

In caso di vacanza nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

G I A N Q U I N T O . Non sono d'accordo su quanto stabilito dal terzo comma, in quanto non è possibile che il sindaco del comune in cui l'Ente lirico ha sede — il quale, per l'articolo 10, dovrebbe presiedere l'ente stesso — nomini un componente del Consiglio sindacale scegliendolo tra i funzionari della propria Amministrazione comunale. Avevo già sollevato, del resto, tale problema in sede di discussione generale, in quanto ritengo che il revisore dei conti nominato dal Comune deve essere scelto tra persone estranee all'Amministrazione

comunale, poichè è inconcepibile continuare nel sistema attuale, per il quale il sindaco viene controllato da un proprio dipendente.

B O N A F I N I . Vorrei ricordare che alla sottocommissione era stato affidato un mandato, per così dire, fiduciario. Non capisco quindi in base a quale criterio si voglia ora ricominciare tutto da capo, tanto più che il senatore Fabiani ha fatto parte della sottocommissione stessa.

G I A N Q U I N T O . Innanzi tutto, la sottocommissione non aveva poteri deliberanti, per cui non è detto che il testo elaborato in quella sede non sia suscettibile di modifiche. In secondo luogo, mi riservo di proporre un emendamento sulla materia; emendamento che avremmo già approntato se avessimo saputo che oggi si sarebbe passati all'esame degli articoli.

B I S O R I . Vorrei avanzare un proposta, a scopo conciliativo, sulla quale forse il collega Gianquinto potrà essere d'accordo e che sottopongo alla valutazione dell'onorevole Ministro. Le parole « designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro, dal prefetto e dal sindaco del Comune tra funzionari delle rispettive amministrazioni » potrebbero essere sostituite con le altre « designati tre, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale, e non da essa dipendenti ».

M O L I N A R I , *relatore*. Sono d'accordo.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. La questione è stata lungamente discussa in sede di sottocommissione, e si è fatto in proposito notare anzitutto che una modifica in tal senso potrebbe suonare come sfiducia nei confronti dell'Amministrazione comunale; sfiducia che invece

non viene manifestata nei confronti dell'Amministrazione statale. In secondo luogo si è rilevato che in sostanza non cambierebbe nulla, in quanto la persona designata dipenderebbe in pratica sempre dall'Amministrazione comunale e da chi ne regge le sorti. Conviene allora, per raggiungere una garanzia del tutto ipotetica, gettare del discredito sui funzionari dell'Amministrazione medesima? Questo è il punto; ed è per questo motivo che la sottocommissione si è attenuta alla formulazione originaria, senza che peraltro venissero in merito avanzate riserve da alcuna parte.

Ad ogni modo, il Governo si rimette alla Commissione.

Z A M P I E R I . Però l'eccezione sollevata in un primo tempo era di natura diversa: non si contestava cioè al sindaco il potere di nomina — che ritengo personalmente logico, opportuno e pratico, per i motivi già indicati — bensì si discuteva sulla persona da nominare, per via della subordinazione indiretta al sindaco. Mi sembra quindi che a questi, pur accettandosi lo emendamento proposto dal collega Bisori, dovrebbe essere lasciata la designazione.

G I A N Q U I N T O . Cioè il controllato dovrebbe designare il suo controllore...

P E N N A C C H I O . Si creerebbe uno stato di soggezione nel dipendente, che non sarebbe quindi in grado di esercitare la sua funzione di revisore nei confronti del sindaco. Si potrebbe invece stabilire che la scelta debba avvenire tra funzionari della provincia.

G I A N Q U I N T O . Io accetto la formulazione proposta dal collega Bisori.

P E N N A C C H I O . Comunque sarebbe bene lasciare alla scelta un carattere tecnico. Una nomina da parte del Consiglio comunale assumerebbe invece un aspetto politico.

D E L U C A . Io sono d'accordo con il collega Gianquinto. Infatti è sempre la

maggioranza a designare, per cui in sostanza la scelta del sindaco non potrebbe mai contrastare con quella del Consiglio comunale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Bisori al terzo comma.

(È approvato).

Sempre nel terzo comma, la sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire la parola « triennio » con l'altra « quadriennio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Di conseguenza, anche nell'ultimo comma, la parola « triennio » è sostituita dall'altra « quadriennio ».

(Così rimane stabilito).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 15.

Entrate degli enti

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

- a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) contributi di enti, associazioni e privati;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) entrate eventuali.

I contributi concessi dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

G I A N Q U I N T O . Propongo il seguente emendamento, tendente a sostituire, nell'ultimo comma, la parola « concessi »

con l'altra « assegnati », per evitare dizioni paternalistiche.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non ho nulla in contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo all'ultimo comma proposto dal senatore Gianquinto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 16.

Bilanci degli enti

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione ed il programma dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

In caso di mancata approvazione l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, da inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo, non oltre il 31 agosto.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione.

Gli impegni di spesa assunti prima della approvazione del bilancio preventivo e quelli che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio approvato comportano re-

sponsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede all'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

La sottocommissione propone il seguente comma sostitutivo del sesto comma originario:

« Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione ».

G I A N Q U I N T O . Anche questo articolo andrebbe accantonato, essendo opportuno rivedere meglio la questione dei controlli.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, accogliendo la richiesta del senatore Gianquinto accantoniamo la discussione dell'articolo.

(Così rimane stabilito).

Art. 17.

Programmi di attività

I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono, altresì, indicare di massima:

a) *per le stagioni liriche*: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) *per le stagioni concertistiche*: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi.

Il repertorio deve essere composto, in misura prevalente, da opere e composizioni di autore italiano di ogni tempo.

Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di nazionalità italiana. È tuttavia consentito l'impiego nei ruoli primari, e limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto, di artisti di nazionalità straniera. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. È fatto salvo comunque quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso.

A questo articolo è stato proposto dalla sottocommissione un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma la seguente lettera: « c) *per il balletto*: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

La sottocommissione propone inoltre di modificare il terzo comma e i primi due periodi del quarto comma come segue:

« Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

Le stagioni liriche devono prevedere lo impiego di artisti di canto di nazionalità

italiana. È tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma e dei primi due periodi del quarto di cui ho dato lettura.

(È approvato).

G I A N Q U I N T O . Nella parte non modificata del quarto comma dell'articolo 17 è detto che la quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. Perché non da 4, da 3 o da 6 anni? Con quale criterio si è stabilito questo periodo di 5 anni?

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Perché è sembrato un numero sufficiente di anni per dare titolo, a chi è straniero, per poter essere incluso, praticamente, nella quota riservata agli artisti italiani.

G I A N Q U I N T O . Come oriundo?

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche come oriundo, ma non necessariamente. Per esempio, lei sa che ci sono degli artisti sovietici che studiano alla Scala di Milano e che sono stati presentati al Presidente Podgorny in occasione della sua visita in Italia: essi potranno essere impiegati nelle stagioni liriche italiane alle condizioni stabilite in questo comma. Non dico che quello indicato sia un termine che abbia in sé un valore assoluto; però, dovendo sceglierne uno, in base alla pratica del Ministero si è scelto questo, di 5 anni; esso sembra abbastanza rappresentativo di uno stato di fatto.

P R E S I D E N T E , Metto ai voti l'articolo 17 il quale, con gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

« I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il nume-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)94^a SEDUTA (30 maggio 1967)

ro degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono, altresì, indicare di massima:

a) *per le stagioni liriche*: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) *per le stagioni concertistiche*: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c) *per il balletto*: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. È tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. È fatto salvo comunque quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, co-

munque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso ».

(È approvato).

Art. 18.

Rappresentazioni a prezzi ridotti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate.

La sottocommissione propone di aggiungere al comma unico, le seguenti parole: « o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 18, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONTI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari